

TI_GERICHTE 31.2013.13 vom 22. Dezember 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-12-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2013.13

FR: TI_GERICHTE 31.2013.13 du 22 décembre 2014

IT: TI_GERICHTE 31.2013.13 del 22 dicembre 2014

Regeste

Responsabilità ex art. 52 LAVS di membri del Cda di una banca. Nessuna prescrizione del credito risarcitorio. Lasciata aperta la determinazione del danno subito poiché agli ex amministrazione non può essere addebitata una negligenza grave

Erwägungen

E. 2

e la giurisprudenza ivi citata; DTF 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 e riferimenti). 2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell'art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che "se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero danno". Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora

adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all'entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.). Nella fattispecie in esame, a seguito dell'apertura della procedura di fallimento della DT 1, la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria ai ricorrenti, membri del CdA della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società. 2.3. RI 1 solleva l'eccezione di prescrizione del credito contributivo, rilevando che il fallimento della banca è stato dichiarato il 22 dicembre 2009 mentre la decisione formale è stata emanata il 15 febbraio 2013. Egli rileva inoltre che in data 19 dicembre 2011, praticamente quasi due anni dal fallimento, aveva rinunciato a sollevare l'eccezione di prescrizione fino al 31 dicembre 2012. Osserva come di conseguenza la presunta pretesa della Cassa si è prescritta il 3 gennaio 2013 e quindi la decisione di risarcimento risulta tardiva. L'art. 52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall'insorgere del danno. Il termine di cui all'art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall'art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006). Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorché questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005). Nell'ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell'apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 e 170, 121 III 384 e 388), ciò che è avvenuto nel caso concreto con l'apertura del fallimento pubblicato nel FUSC del 13 gennaio 2010. De cisa per la decorrenza del termine di prescrizione non è la data d'insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, 1998, pag. 109). In caso di fallimento la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall'amministrazione del fallimento, in seguito ad un'assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 pag. 167 = DTF 121 V 240). Infine, il momento della conoscenza del danno può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un'esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria

(DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d). Ritornando al caso in esame, quale momento della conoscenza del danno, l'amministrazione rettamente fa riferimento allo scritto 24 luglio 2012 della FINMA. In quello scritto, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, allegando la "3a circolare informativa nell'ambito della procedura di fallimento concernente DT 1" (il cui testo è presente sub doc. A/10 inc. 31.2013.14), aveva comunicato alla Cassa che "... a causa del sequestro di tutti i beni della società, la procedura dovrà essere sospesa per mancanza di attivi. Per questa ragione non potrà essere allestita una graduatoria ..." (doc. 6 inc. 31.2013.13). Questa circostanza è stata confermata con scritto 31 ottobre 2013 (doc. 1/D inc. 31.2013.13). In merito alla dichiarazione di rinuncia di sollevare la prescrizione, rilasciata il 14 dicembre 2011 dal qui ricorrente (doc. 7 inc. 31.2013.13), la convenuta ha spiegato che a quel momento non vi erano le condizioni per l'inizio della decorrenza del termine. Essa ha anche precisato che in data 29 ottobre 2012 il ricorrente aveva sottoscritto una nuova rinuncia alla prescrizione sino al 31 dicembre 2013 (doc. 8 inc. 31.2013.13). Non risultando essere stati rilasciati degli attestati di carenza beni nei confronti della banca per la riscossione dei contributi (cfr. accertamento del 16 settembre 2013 presso l'UE di _____; doc. IV inc. 31.2013.13), stante il 24 luglio 2012 quale momento della conoscenza del danno, il credito risarcitorio non è prescritto.

2.4. RI 1 postula la sospensione della causa in attesa della conclusione della procedura penale aperta nei confronti della dirigenza e di alcuni dipendenti di DT 1, affinché vengano accertate le varie responsabilità ed in particolare i singoli reati commessi di cui egli non era a conoscenza. Secondo il ricorrente, la procedura ex art. 52 LAVS sarebbe prematura poiché attualmente non è dato di sapere se la Cassa abbia effettivamente subito un danno ritenuto che tutti i beni della banca sono stati sequestrati, atteso che solo dopo il dissequestro si potrà verificare, alla luce della graduatoria, se per l'amministrazione vi sia stato effettivamente un danno. Secondo la giurisprudenza la Cassa non è tenuta ad agire nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può tuttavia farlo (preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno effettivo. In caso di pagamento nell'ambito del fallimento, l'amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b). L'Alta Corte, proprio avuto riguardo ad una domanda di sospensione della procedura risarcitoria in attesa di conoscere l'esito delle trattative in corso, nella STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 l'ha ritenuta manifestamente infondata rilevando che "(...) in caso di incertezza sul dividendo della procedura di fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate all'osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di risarcimento venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato, l'incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184) (...)" (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 5). Nel caso in esame, in considerazione del fatto che i beni della banca siano stati sottoposti a sequestro, come del resto confermato dalla stessa autorità di vigilanza nel succitato scritto 24 luglio 2012 (doc. 4 inc. 31.2013.13) e tenuto inoltre conto della complessità della fattispecie, così come emerge dalla 4° circolare informativa trasmessa ai creditori nell'ambito della procedura di fallimento della DT 1 datata 17 ottobre 2013 e ricevuta dalla Cassa (doc. 5 inc. 31.2013.13), l'amministrazione poteva iniziare una procedura di risarcimento. Da ultimo,

come verrà spiegato nei considerandi successivi, non è necessario attendere la fine della procedura penale. 2.5. La Cassa ha ritenuto responsabili ex art. 52 LAVS RI 1 , RI 2, RI 3 e RI 4, per il mancato versamento da parte della DT 1 dei contributi paritetici relativi gli anni dal 2007 al 2010 e di quelli relativi alle riprese salariali per gli anni dal 2007 al 2009. Riguardo a RI 5 il risarcimento concerne gli acconti relativi al periodo gennaio – novembre 2009, questo a motivo delle dimissioni dal CdA inoltrate il 18 dicembre 2009. RI 1 , RI 2, RI

E. 2.8

La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l'esistenza della ditta, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggera di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l'applicazione dell'art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile risolvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b). 2.9. A i sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b). 2.10. Nella fattispecie in esame, il TCA è chiamato a stabilire se ai ricorrenti, che non avevano la delega gestionale della banca, può essere imputata una violazione delle prescrizioni in materia di contributi paritetici per negligenza grave, esclusa l'intenzionalità. Occorre ricordare come ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne

l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L'amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell'andamento dell'azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell'11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell'8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Va poi evidenziato che l'intensità della diligenza richiesta dipende dalle circostanze del caso, in particolare anche dalla grandezza dell'azienda e dal numero dei consiglieri di amministrazione. Più la società è grande meno è il grado di vigilanza richiesto (cfr. la casistica esposta in Reichmuth, op. cit., n. 635 – 639 pagg. 147/8; cfr. anche le critiche a tale giurisprudenza: Reichmuth, op. cit., n. 639 pag. 148; cfr. anche Luca Grisanti, I vari tipi di organo e le implicazioni per la responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS, in RtiD II 2013, in cui alla nota a piè pagina 97 a pag. 449 orientativamente pone la soglia al di sopra dei 50-80 collaboratori per definire una impresa grande). In caso di grandi società all'organo delegante non spetta informarsi dettagliatamente dei pagamenti, in particolare per quel che concerne gli oneri sociali; perciò non gli si può imputare una grave negligenza se egli non ha vigilato e controllato ogni singolo affare, ma si è limitato a vigilare in generale sulla conduzione e sull'attività della società, non ponendo – ad esempio - attenzione sull'omesso allestimento di un conteggio dei contributi (Reichmuth, op. cit., n. 636, pag. 147 e la giurisprudenza citata; cfr. anche STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 7.3 con riferimenti; cfr. anche Luca Grisanti, I vari tipi di organo e le implicazioni per la responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS, in RtiD II 2013 pag. 449). Nella fattispecie concreta, come risulta dall'organigramma di cui al doc. A/12 inc. 31.2013.14, la gestione della banca era affidata alla direzione generale (_____, direttore generale; _____, direttore generale sostituto), nonché ad una direzione con cinque direttori per altrettanti settori, fra cui quello denominato "Amministrazione" suddiviso in sei uffici, tra i quali "Contabilità/Reportistica" e "Traffico dei pagamenti", uffici che verosimilmente si occupavano del pagamento dei contributi. La struttura dell'azienda può quindi definirsi come complessa. Dalle dichiarazioni dei salari risulta che la DT 1 impiegava nel 2007 33 persone mentre negli anni 2008 e 2009 (il conteggio del 2009 è stato allestito dalla _____) aveva

rispettivamente 41 e 42 collaboratori; dopo il fallimento erano rimasti 3 impiegati. Nel 2007 la massa salariale ammontava a oltre 1,3 milioni di franchi aumentata nel 2008 a fr. 5'486'685,90, fr. 6'498'340 nel 2009 e drasticamente ridotta a fr. 115'172,55 nel 2010 (doc. 13 inc. 31.2013.13). Si tratta quindi di un'azienda medio grande (cfr. STF H 209/01 del 29 aprile 2002 consid. 6 b in viene definita come media grande un'azienda con 40 dipendenti e con una massa salariale di 1,3 milioni di franchi relativa ad un'attività di mezz'anno), motivo per cui non era esigibile che ogni singolo amministratore eseguisse puntigliosi e dettagliati controlli relativi al versamento dei contributi. Premesso quanto sopra, determinante è che dagli atti di causa non risulta che prima della decisione superprovisoria del 2 novembre 2009 della FINMA di nomina di un incaricato d'inchiesta i ricorrenti avessero avuto motivo di dubitare del regolare versamento dei contributi, ciò che è dimostrato, come già accennato, dal fatto che tutti gli oneri sociali (acconti e conteggi finali) sono stati liquidati entro i termini di legge senza che la Cassa abbia dovuto inviare diffide di pagamento o precetti esecutivi. Solo a partire dall'acconto di novembre 2009, a seguito del precipitare della situazione della banca, i contributi non sono stati versati (cfr. specchio evoluzione del pagamento dei contributi sub XX inc. 31.2013.13).

Successivamente al fallimento della società sono emerse le differenze e le rivendicazioni salariali. Conformemente alla giurisprudenza federale, la responsabilità dell'organo societario ex art. 52 LAVS si estende anche alle pretese e ai versamenti salariali accertati unicamente dopo la data del fallimento purché riferiti a un periodo in cui l'interessato fungeva ancora quale organo (STFA H 180/03 dell'11 ottobre 2004 consid. 5.3; cfr. anche STF H 134/04 del 28 agosto 2007, STFA H 307/02, H308/02 e H 309/02 del 28 gennaio 2004 consid. 7.2.2.e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Tuttavia, in caso di ripresa dei contributi il datore di lavoro può in buona fede ignorare che sia dovuta una differenza contributiva fino alla data del suo controllo da parte dell'ispettore della Cassa. Di conseguenza, se il controllo avviene dopo le sue dimissioni, l'amministratore non può più essere reso responsabile. Tuttavia se l'amministratore, durante il proprio periodo in carica, non ottempera con la dovuta diligenza al suo obbligo di vigilanza e informazione, non può invocare la propria buona fede per escludere la sua responsabilità anche per i contributi rilevati a seguito di una ripresa salariale (AA. VV., La procedura di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RtiD II 2006, n. 3.5.3.7 pag. 378 con giurisprudenza ivi citata). È sulla base di questa giurisprudenza che la Cassa, tenuto conto delle dimissioni dal CdA inoltrate da RI 5 il 18 dicembre 2009, ha verosimilmente (nella decisione su opposizione contestata non risulta alcuna spiegazione in merito) limitato il danno a fr. 43'419,95, corrispondente al saldo degli acconti da gennaio a novembre 2009, non computando in particolare le riprese salariali accertate dopo il fallimento della banca (doc. 1/F inc. 31.2013.17). In concreto, dopo attento esame degli atti questo TCA ritiene che in buona fede i ricorrenti, benché non dimissionari, non potevano sapere dei bonus versati in nero e di quelli rivendicati ed insinuati nel fallimento, come pure dei salari reclamati dai collaboratori della banca e parimenti insinuati. Tutte queste retribuzioni sono state accertate in sede di controllo del datore di lavoro, eseguito dopo il fallimento della banca e sono state fatte oggetto delle riprese salariali il cui mancato versamento di contributi costituisce parte del danno fatto valere dalla Cassa. Per inquadrare l'intrigata e complessa situazione della banca è sufficiente fare riferimento a quanto esposto dalla FINMA, sulla base degli atti penali da lei consultati, nella decisione 21 dicembre 2009: " Il Presidente e il Vicepresidente del consiglio di amministrazione della banca (CdA) hanno conferito a _____, Direttore Generale

inoltre un mancato accantonamento dei bonus dovuti e non ancora pagati. Vi sono state malversazioni ed occultare i risultato di gestione ””. Tale modalità di operare è stata ammessa (“ Confermo che abbiamo operato secondo questa modalità”). Sempre in quella sede, il perito del Ministero pubblico, prospetta a _____ “ ... che in DT 1 risulta un sistema generalizzato e sistematico di falso in bilancio per occultare spese di gestione esorbitanti e “bonus” esorbitanti allorquando la società era già in stato di illiquidità e di sovra indebitamento ed avrebbe dovuto depositare i bilanci. Ciò non è avvenuto ed in DT 1 sono continuate le malversazioni ai danni di clienti, rispettivamente sono continuate le false scritturazioni contabili per occultare il disavanzo” (sottolineatura del redattore). I bonus venivano versati in nero (cfr. al riguardo verbale 21 ottobre 2010 di _____, dipendente della banca, in doc. A/22 inc. 31.2013.14 pag. 15). Anche parte dei salari sono stati versati in nero, come ammesso da _____, consulente _____, il quale alla domanda sul motivo per cui, oltre ai fr. 4'000.-- di salari al netto , aveva ricevuto 10'500.-- euro ha risposto “...può darsi che si tratti di una parte di stipendio che dovevano versarmi “in nero”. In precedenza ciò era già stato fatto. Avevo già ricevuto parte di stipendio in “nero” ed in euro. Mi sono accordato in tal senso verbalmente con la direzione. All’epoca ne avevo parlato con _____. In tutta franchezza dovrei però verificare fino a che momento mi à stata versata una parte di salario in “nero” (doc. A/24 inc. 31.2013.14). Questa “prassi” è stata confermata da _____, il quale in occasione della sua deposizione del 12 aprile 2010 ha dichiarato: “ È stato _____ a chiederci di aprire un conto ad un prestanome per trasferire i nostri bonus ... ” (doc. A/25 inc. 31.2013.14). Non solo, dei bonus versati non ne sapevano nulla né il CdA né tantomeno il revisore. Al riguardo, il 5 luglio 2010 _____ (direttore del reparto amministrativo), in merito alla rivendicazioni dei dipendenti _____ e _____ riguardanti il versamento di bonus, aveva dichiarato: " Mi viene prospettato che esistono diversi mail che confermano che fossi al corrente delle rivendicazioni di _____ / _____. Tali impegni non figurano mai a bilancio? Questa omissione è di grande rilievo per la solidità patrimoniale della banca. Per quale ragione non è stata iscritta a bilancio? Quando _____, _____ e _____ sono venuti da me nel maggio/giugno 2009 informandomi sui fatto che vantavano crediti per bonus dell'ordine di diversi milioni, ne ho parlato con _____ e _____. _____ mi ha riferito che la questione non gli interessava, _____ per parte sua, mi ha risposto che le pretese dei tre per bonus non potevano essere inserite nei bilanci della società perché la società non disponeva dei fondi necessari. Per me era un fatto grave. Non ho parlato di questa grave situazione né con il CdA né con il revisore perché mi era stato vietato da _____. Riconosco che a quel momento avrei anche potuto distanziarmi ed è stato certamente un errore non averlo fatto. E' vero che confidavo nell'arrivo del direttore generale che tuttavia, vista la strutturazione di DT 1, non avrebbe comunque potuto sistemare o limitare l'enorme potere che avevano i due azionisti principali, ma probabilmente le cose sarebbero uscite fuori ...” (sottolineature del redattore; doc. A/23 inc. 31.2003.14). Inoltre, dai bilanci 2007 e 2008, in particolare al punto no. 5.3 degli stessi (Suddivisione spese per il personale) non risultano evidenziate posizioni riguardanti bonus (doc. A/28 e A/29 inc. 31.2013.13). Da quanto risulta dagli estratti relativi ai rapporti 3 giugno 2008 e 5 giugno 2009 dell’Organo di revisione esterno sull’audit prudenziale secondo la _____ e _____ relativi agli anni 2007 e 2008, la banca aveva scelto una politica di retribuzione fissa, escludendo alcun sistema di retribuzioni variabili in funzione del volume o di guadagni di corso, ad eccezione di due impiegati che beneficiavano di una partecipazione del 7.5% del capitale della banca (cfr.

Rapport de l'organ de révision externe sur l'audit prudentiel LP et LBVM pour l'exercice 2008, punto no. 3.1.3.8: “ . Les banque a pour politique de rétribuer les employés selon une rétribution fixe. Acun système de variable, en fonction des volumes ou des gains de cours réalisés, n'a été mis en place. Deux employés de la banque, actifs dans le front et le support, ont acquis une participation de 7.5% dans le capital de la banque. Cette participation a pour but de fidéliser et de faire participer des employés dans le succès de l'entreprise. Sur la base de nos procédures de revue des risques, nous n'avons pas constaté de faits qui pourraient nous amener à conclure qu'une intervention de la FINMA est nécessaire » in doc. A/27 inc. 31.2013.14 pag. 27. Per il 2007 cfr. doc. A/26 inc. 31.2013.14). Certo, come rilevato dalla Cassa, può apparire singolare che i ricorrenti, membri del CdA, non sapessero del versamento di bonus, questo in particolare se si tiene conto, come visto al consid. 2.6, che tale retribuzione era regolamentata nell'allegato “A” ai contratti di lavoro. Tuttavia, dalle risultanze penali succitate si è evinto che parte dei bonus sono stati versati in nero, come anche parzialmente gratifiche e salari, motivo per cui i ricorrenti non potevano rendersene conto. D'altronde essi non potevano sapere dei bonus milionari reclamati da collaboratori della banca – in particolare, come emerge dal succitato verbale

E. 3

e RI 4 sostengono che la loro eventuale responsabilità è da limitare sino al 2 novembre 2009, data in cui con decisione super provvisoria la FINMA aveva fra l'altro fatto divieto di agire agli organi della banca senza il consenso dell'incaricata dell'inchiesta (_____), motivo per cui il loro diritto di firma è stata modificato in diritto di firma collettivo con la _____. Da quel momento, sostengono, essi erano stati di fatto esautorati dalle loro competenze di consiglieri d'amministrazione. Secondo la giurisprudenza federale, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull'attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b). Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. anche STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9 e H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia ommesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all'iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b, vedi inoltre la STCA 31.2012.5 del 18 febbraio 2013 confermata dal Tribunale federale nella STF 9C_212/2013 del 12 giugno 2013). Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da parte dell'assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4). Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6). Da rilevare, infine, che spetta all'organo interessato provare le effettive dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W). Nel caso in esame in esame, rettamente la Cassa ha fatto presente che con la citata decisione superprovvisoria del 2 novembre 2009 (doc. A/3 inc. 31.2013.13) i ricorrenti sono rimasti (formalmente) membri del CdA, con l'unica condizione del divieto di agire senza il consenso dell'incaricata dell'inchiesta (la _____). Il loro mandato non è stato infatti

revocato. Tale circostanza, come risulterà nel prosieguo, non necessita tuttavia di ulteriori approfondimenti. In ogni caso, RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, non devono rispondere dei contributi rimasti scoperti dopo l'apertura di fallimento datato 21 dicembre 2009 in quanto da tale momento il loro potere di disposizione (Dispositionsbefugnis) viene a cadere (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, § 64 n. 260 pag. 64). Per RI 5 la sua responsabilità ex art. 52 LAVS è terminata con le dimissioni del 18 dicembre 2009. Per questi motivi a loro non possono essere imputati i contributi dovuti e non pagati per il 2010. 2.6. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorché questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9). Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l'altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all'assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. AA. VV., La procedura di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RtiD II 2006, n. 5.2.1. pag. 368 con giurisprudenza ivi citata; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all'amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell'obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l'importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b). Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi dovuti dalla DT 1 insinuati nel fallimento per un importo complessivo di fr. 1'323'167,30 (cfr. insinuazione 13 febbraio 2013 in doc. 1/C inc. 31.2013.13). Si tratta in particolare di: · conteggio 12 febbraio 2013 di fr. 1'059.-- di oneri sociali concernenti la _____ e relativi alla ripresa salariale per il periodo 1.01.2007 - 30.09.2007 (doc. 1/C1 inc. 31.2013.13) determinata sulla base del rapporto 8 aprile 2013 del revisore della Cassa a seguito di un controllo del datore di lavoro eseguito il 23 marzo 2013; trattasi di riprese relative all'uso di veicoli della ditta per scopi privati di due dipendenti (doc. 1/H inc. 31.2013.13); · conteggio 12 febbraio 2013 di fr. 375'966.-- per contributi concernenti una ripresa salariale per il periodo 1.10.2007 - 31.12.2009 (doc. 1/C2 inc. 31.2013.13) determinata sulla base del rapporto 8 aprile 2013 del revisore della Cassa a seguito di due revisioni eseguite il 23 marzo 2013 e 8 aprile 2010; le riprese concernono, oltre all'uso di veicoli a scopo privato da parte di due dipendenti e l'onorario di un consigliere d'amministrazione (RI 2), i "bonus" 2008 di fr. 1'474'830 versati ai dipendenti _____ e _____ cadauno (doc. 1/G inc. 31.2013.13); · conteggio 12 febbraio 2013 di fr. 229'368.-- relativi al saldo di oneri sociali dovuti nel 2009 (doc. 1/C3 inc. 31.2013.13) determinati sulla base di tre distinte salari

allestite l'11 marzo 2010 dalla liquidatrice del fallimento, _____, dedotti gli acconti versati (doc. 1/5 inc. 31.2013.13); · conteggio 12 febbraio 2013 di fr. 716'773.-- relativi al saldo di contributi concernenti salari dal 2007 al 2010 rivendicati da collaboratori della banca insinuati nella procedura fallimentare (doc. 1/C4 inc. 31.2013.13) – tra cui “bonus” rivendicati da _____, _____ e _____ –, così come risulta dalle tabelle 9 aprile 2010 e 12 febbraio 2013 allestite dal revisore della Cassa dopo visione della documentazione contabile presso la _____ (doc. I - M inc. 31.2013.13). Quanto all'obbligo di sostanziare la pretesa risarcitoria, il TCA constata che i summenzionati conteggi sono stati allegati alle decisioni di risarcimento, rispettivamente alle decisioni su opposizione. Ad eccezione delle insinuazioni di credito del 15 e 16 febbraio 2010 dei dipendenti _____ e _____ allegate alle risposte di causa (doc. 10 – 11 inc. 31.2013.13), l'amministrazione non ha prodotto la documentazione della _____ alla base delle succitate riprese salariali, limitandosi a chiedere in sede giudiziaria la relativa edizione. Tale documentazione era in possesso della Cassa (cfr. consid. 1.7). Considerato come già in sede di opposizione gli ex membri del CdA abbiano contestato l'ammontare del danno chiesto in risarcimento, sarebbe stato auspicabile che l'amministrazione l'avesse da subito messa a disposizione. Secondo la giurisprudenza federale, nel caso in cui il credito fatto valere dalla cassa di compensazione nella decisione di risarcimento danni poggia su una decisione di fissazione dei contributi cresciuta in giudicato, l'ammontare del danno può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità della decisione di contribuzione; questo vale anche nel caso in cui la decisione non sia stata indirizzata personalmente ai singoli datori di lavoro chiamati in seguito in causa (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3a; RCC 1991 pag. 132 consid. II/1a). Nell'ambito dell'art. 52 LAVS il concetto di indubbia erroneità è lo stesso valido in caso di riesame. Una verifica della decisione di contributi arretrati cresciuta in giudicato è parimenti ammessa se sono dati i motivi di una revisione processuale (STFA H 232/01 del 26 novembre 2002, consid. 3.6). Decisioni di fissazione dei contributi intimata dopo il fallimento sono invece pienamente verificabili (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3b). Infine, il TF, partendo dal principio che la persona confrontata con una pretesa di risarcimento deve avere avuto, in base alla garanzia della via giudiziaria, la possibilità di contestare almeno una volta l'importo dei crediti contributivi, per i quali è resa responsabile, presso un'autorità giudiziaria che esamina liberamente i fatti, ha precisato che ex organi del datore di lavoro, i quali non hanno avuto la possibilità di impugnare una decisione di fissazione di contributi paritetici notificata posteriormente alla loro uscita dall'azienda, hanno la possibilità di chiedere, nell'ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS, una verifica della stessa (DTF 134 V 404 consid. 5.4). Nel caso in esame, la Cassa non ha emesso alcuna decisione di ripresa salariale. Ritenuto inoltre che gli ex amministratori hanno contestato l'ammontare del danno, spetta ora al TCA esaminare in via preliminare la fondatezza o meno delle censure sollevate, in particolare stabilire se le riprese effettuate si riferiscono a salario determinante sui quali sono prelevati i contributi (art. 5 cpv. 2 LAVS). Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario

è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dell'art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2). Nella fattispecie concreta, occorre in primo luogo ricordare che con scritto 11 marzo 2010 la _____, allegando la dichiarazione dei salari per il 2009 aveva esplicitamente fatto presente alla Cassa di non poter garantire né la completezza né la veridicità delle stesse, essendo in particolare necessari approfondimenti da parte loro e del Ministero pubblico (doc. XXXIV/58). Analogamente, nel suo scritto 1° giugno 2010 accompagnatorio alle insinuazioni dei dipendenti e CdA nel fallimento (cfr. insinuazione prodotte sub doc. A/11 inc. 31.2013.14), la liquidatrice del fallimento ha espressamente evidenziato la necessità “.. di ulteriori approfondimenti e/o verifiche ...” appositamente elencati in una finca contenuta nell'elenco delle insinuazioni stesse (doc. A/13 inc. 31.2013.14). Fatte queste premesse, va osservato quanto segue. La maggior parte delle riprese e rivendicazioni salariali concernono i dipendenti _____, _____ e _____ e più precisamente: - fr. 1'474'830.-- di bonus versati nel 2008 ad _____ e _____ (doc. 1/G inc. 31.2013.13), oggetto della ripresa relativa ai salari versati ma non dichiarati per il periodo 1.10.2007 - 31.12.2009 (doc. 1/C2 inc. 31.2013.13); - fr. 6'520'811.-- di bonus non versati, ma rivendicati: - per il 2007 da _____ e _____ per fr. 1'659'512.-- cadauno (doc. 1/M inc. 31.2013.13) - per il 2008 da _____ e _____ per fr. 466'677.-- cadauno e da _____ per fr. 560'669.-- (doc. 1/M1 inc. 31.2013.13) - per il 2009 da _____ per fr. 365'690.--, _____ per fr. 1'041'564.-- e da _____ per fr. 300'508.-- (doc. 1/M2 inc. 31.2013.13) tutte riprese oggetto delle rivendicazioni salari relativi al periodo 2007 – 2010 (doc. 1/C4 inc. 31.2013.13). Per giustificare le loro pretese, in sede d'insinuazione dei crediti nel fallimento della banca _____ (datata 15 febbraio 2010) e _____ (datata 16 febbraio 2010) hanno esibito un contratto di lavoro sottoscritto nel 2006 con la precedente ragione sociale _____; quello firmato con _____ reca la data del 16 ottobre 2006 (doc. XXXIV/146 inc. 31.2013.13) e quello con Serra la data del 24 maggio 2006 (doc. XXXIV/84 inc. 31.2013.13), nonché l'allegato “A”, privo di data, relativo alla retribuzione fissa ed il bonus (doc. XXXIV/149 e 187). Sulla base di questi documenti, entrambi hanno prodotto un conteggio dei bonus maturati, suddiviso in bonus già versati e bonus rivendicati. _____ per il 2008 ha indicato di aver ricevuto in misura parziale un bonus di fr. 1'474'830,80 e per il 2009, altrettanto in via parziale, fr. 537'412.--, rivendicando complessivamente fr. 2'711'110,20 di bonus, interessi esclusi (doc. XXXIV/146 inc. 31.2013.13). Va qui rilevato che del bonus versato nel 2008 non vi è traccia nella scheda salariale del 2008 (doc. XXXIV/166 inc. 31.2013.13), mentre nel “conto salari” del 2009 (allestita dalla _____) risulta invece essere stato contabilizzato (doc. XXXIV/168 inc. 31.2013.13). _____ ha sostenuto di aver ricevuto per il 2008 un bonus fr. 1'474'830,80, rivendicando un saldo di fr. 3'167'753 (doc. XXXIV/182 inc. 31.2013.13); anche in questo caso quanto versato nel 2008 non risulta contabilmente registrato nella sua scheda salario (doc. XXXIV/182 inc. 31.2013.13). _____, nella sua insinuazione del 13 febbraio 2010, ha allegato un contratto di lavoro concluso con la _____ (doc. XXXIV/135 inc. 31.2013.13), il già citato allegato “A”

(doc. XXXIV/136 inc. 31.2013.13), rivendicando sulla base di un suo conteggio, oltre agli stipendi 2010, un bonus per il 2008 e 2009 di complessivi fr. 861'177 (doc. XXXIV/129 inc. 31. 2013. 13). Dalle schede relative al suo salario degli anni 2007, 2008 e 2009 risulta che egli percepiva un salario fisso (doc. XXXIV/137 -142 inc. 31.2013.13). Orbene, in sostanza i ricorrenti contestano di aver mai autorizzato il versamento di bonus, rilevando come i succitati ex dipendenti dalla banca siano penalmente indagati per reati finanziari ai danni della DT 1. Altresì rilevano come il conteggio dei bonus sia stato effettuato dagli stessi interessati, nutrendo dubbi sulla fondatezza di tali pretese. La Cassa ha poi effettuato una ripresa riguardante l'onorario relativo all'ultimo trimestre 2007 di RI 2 (doc. 1/G inc. 31.2013.13). Il ricorrente ha giustamente rilevato dubbi su questa ripresa, ritenuto come tale retribuzione sia stata annunciata nella dichiarazione salariale di quell'anno (sub doc. XX inc. 31.2013.13; doc. XX45 inc. 31.2013.13). Dall'altra parte, nel citato scritto 8 agosto 2014 la nuova liquidatrice del fallimento (_____) ha segnatamente fatto presente di aver "... già verificato il credito della CO 1; iscriveremo in graduatoria il credito totale annunciato dalla Cassa, ma non riconosceremo i debiti futuri ... " (XXVIII inc. 31.2014.13). Sia come sia, non è necessario che questo TCA determini l'ammontare dei contributi dovuti dalla DT 1, i ricorrenti non potendo essere ritenuti responsabili del danno subito dalla Cassa per i motivi che seguono (cfr. consid. 2.10). 2.7. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a). L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

E. 5

luglio 2010 di _____, trattasi di _____ , _____ e _____ – , visto che gli interessati si erano rivolti alla direzione per far valere i propri diritti e non al CdA. Come del resto, viste le dimensioni della banca, i ricorrenti non avrebbero dovuto sapere che l'auto aziendale fosse utilizzata per scopi privati, motivo per cui non potevano aspettarsi una ripresa salariale (cfr. consid. 2.6). Essi parimenti non potevano sapere delle controversie salariali come da "Rapporto sui pagamenti degli stipendi di dicembre da pagare a collaboratori che presentano casi particolari " redatto dalla direzione il 18 dicembre 2009 (doc. A/14 inc. 31.2013.14). Va altresì ricordato che dal punto di vista dei contributi, sino al l'acconto di ottobre 2009 la banca aveva regolarmente versato gli acconti,

come pure i conguagli e quindi per i ricorrenti non vi era motivo di preoccupazione. Infine, va evidenziato che vista la situazione di contabilità contraffatta, di versamenti in nero di prestazioni salariali ecc. emersa dalle succitate deposizioni, in particolare quella di _____, gli ex amministratori non potevano rendersi conto della reale situazione in cui versava la banca, fatti emersi solo a seguito dell'apertura dell'inchiesta penale e dell'intervento della FINMA. 2.11. I ricorrenti hanno chiesto l'edizione di diversa documentazione (cfr. XVI e XVII). Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47 n. 63, Gygi, *Bundesverwaltungs-rechtspflege*, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). A mente del TCA, la documentazione agli atti, in particolare quella penale prodotta, è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, motivo per cui non si rende necessario esperire ulteriori accertamenti. 2.12. In conclusione, visto quanto sopra, non essendo adempiute per RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 RI 5 le condizioni per riconoscere una loro responsabilità ex art. 52 LAVS, i rispettivi ricorsi vanno accolti e le rispettive decisioni su opposizione 31 luglio 2013 annullate. Ai succitati ricorrenti patrocinati in causa vanno assegnate congrue ripetibili. 2.13. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di "responsabilità dello Stato" ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGa e 52 LPP*, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della "questione di diritto di importanza fondamentale" – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).